

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2993

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FRANCESCO SAVERIO ROMANO**

Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche

Presentata il 26 marzo 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Celebrato nel 2003 l'Anno europeo dei disabili, non possiamo sottrarci dal riproporre all'attenzione delle Assemblee parlamentari l'annoso problema della piena integrazione delle persone sorde e sordo-cieche affinché siano garantite equità nell'istruzione, pari opportunità nel lavoro, inclusione sociale e accessibilità nella vita quotidiana.

L'articolo 3 del dettato costituzionale, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali, sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Tali principi, peraltro, sono rintracciabili nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; in Italia hanno trovato man mano attuazione — seppure ancora non completa — in una serie di leggi che costituiscono riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone disabili. Tra queste, ricordiamo il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, in particolare alla parte II, titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato nonché dell'obbligo scolastico

per gli alunni sordi. È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. Il numero dei sordi in Italia sta raggiungendo la quota di un milione, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato o in conseguenza di incidenti o malattie. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto più grandi per i primi, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo *iter* di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla lingua dei segni italiana (LIS), che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perché per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 187 del 18 luglio 1988, e del 18 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C379 del 7 dicembre 1998, sulla lingua dei segni dei sordi e con la risoluzione dell'UNESCO resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i

sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari». Il Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la raccomandazione 1598 (2003) del 17 marzo 2003 sulla protezione della lingua dei segni negli Stati membri del Consiglio d'Europa, riconoscendo la lingua dei segni come mezzo di comunicazione naturale e completo con capacità di promuovere l'integrazione delle persone con limitazioni uditive nella società e per facilitare il loro accesso all'educazione, all'impiego e alla giustizia. Sulla stessa linea, la raccomandazione n. 1492 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 2001 sui diritti delle minoranze nazionali aveva già raccomandato agli Stati membri di riconoscere ufficialmente la lingua dei segni. Allo stesso modo, e nello stesso senso, la dichiarazione del Parlamento europeo n. 1/2004 sui diritti delle persone sordo-cieche indica che «le persone sordo-cieche devono avere gli stessi diritti come tutti gli altri cittadini dell'Unione europea e che questi diritti devono essere garantiti mediante una legislazione adeguata in ogni Stato membro». L'istituzione di un Segretariato regionale per i Paesi dell'Unione europea, l'interesse e gli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione europea alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nell'Unione costituiscono i presupposti migliori per un riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni e un invito agli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono al suo uso.

L'Unione europea dei sordi (EUD — *European union of the deaf*, con sede in Bruxelles), creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni di venticinque Stati membri dell'Unione europea come membri a pieno titolo e di tre Stati come membri affiliati, ha più volte solle-

citato, con atti formali, tutti gli Stati membri « ad accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun Paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie ».

Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di procedere in tale senso, dando alla LIS pieno riconoscimento e ciò non solo per l'attenzione ai problemi delle persone svantaggiate, che costituisce adempimento dei principi di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale, ma per superare la visione limitata sulle persone disabili, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone hanno, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità. In questa ottica si pone la presente proposta di legge, che prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola pertanto a una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che la LIS deve essere considerata lingua non territoriale della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 [articolo 1, lettera c)].

La presente proposta di legge si prefigge, dunque, l'obiettivo di promuovere l'individuazione degli strumenti primari per rimuovere le barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva, nonché il riconoscimento, la promozione e la tutela della LIS e della LIS tattile, e che di esse sia consentito e agevolato l'uso nei procedimenti giudiziari civili, penali e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni e con gli enti locali (articolo 1).

All'articolo 2 è riconosciuto il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno

sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia, nel rispetto delle scelte di persone e famiglie: *screening* neonatale, protesizzazione digitale precoce, bilinguismo, metodo oralista, riconoscimento e promozione della LIS e della LIS tattile.

Inoltre, viene fissata la promozione degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi per attenuare, correggere o eliminare il *deficit* uditivo (articolo 3).

All'articolo 4 sono fissati una serie di criteri che favoriscono l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati. Sono promossi la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione.

È, altresì, stabilito l'obbligo per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) di garantire la prestazione di tutti i servizi a sostegno e a integrazione dello studente sordo. Il MIUR dovrà, quindi, garantire l'apprendimento della LIS e della LIS tattile e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo (italiano e LIS) o l'oralismo. Inoltre, i piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, facilitando in questo modo l'inclusione sociale degli alunni con disabilità uditiva (articolo 5).

All'articolo 6 è garantita l'accessibilità all'istruzione universitaria e *post* universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi utili a tale fine.

Nei luoghi di lavoro sono garantite le pari opportunità e l'accessibilità a tutti gli strumenti e ausili possibili atti a realizzare la piena inclusione lavorativa delle persone sorde, disabili dell'udito e sordocieche (articolo 7).

Le pubbliche amministrazioni competenti sono chiamate a garantire l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai relativi servizi (articolo 8). Le

stesse amministrazioni promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano (articolo 9).

Anche nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo devono essere previsti servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in special modo nei punti di informazione e contatto con il pubblico (articolo 10).

È altresì fondamentale garantire la più ampia partecipazione politica a tutte le persone affette da disabilità uditive, come previsto dall'articolo 11.

Ai fini della più ampia partecipazione reale ed effettiva della cittadinanza nell'ambito di un sistema democratico, le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare l'attuazione dei principi e delle disposizioni della legge (articolo 12).

Per dare effettiva attuazione alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, e in generale gli enti locali. L'utilizzo del regolamento è fondamentale per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e, soprattutto, per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nell'elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordi, giovandosi concretamente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi (articolo 13). L'articolo 14, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritti delle persone sorde e riconoscimento della lingua dei segni italiana).

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità e la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva in genere, di seguito denominate « persone sorde ».

2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: *screening* neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali; tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, promuovendo altresì l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, l'oralismo e il bilinguismo della lingua italiana parlata orale e della LIS. Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato nella LIS e ogni altra azione atta a realizzare le piene autonomia, integrazione e realizzazione

umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

3. Nell'interazione con la pubblica amministrazione e con le strutture sanitarie e in sede di giudizio penale, civile, amministrativo e tributario, alle persone sorde devono essere garantite, su loro richiesta, la piena comprensione e l'espressione della loro volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici e l'uso della LIS.

ART. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione).

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento della piena integrazione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde possano liberamente fare uso della LIS e dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutte le aree pubbliche e private, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e, in particolare, il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto all'educazione e piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.

2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS o mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico o privato.

ART. 3.

(Prevenzione della sordità e strumenti per attenuare, correggere o eliminare il deficit uditivo).

1. La Repubblica promuove gli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi

protesici e logopedici, quali i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

ART. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione).

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, prodotti e servizi, nonché degli oggetti, strumenti, utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte delle persone sorde in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.

2. La Repubblica garantisce, altresì, che siano resi accessibili alle persone sorde edifici e ambienti circostanti, in particolare di nuova costruzione, con specifica attenzione all'eliminazione di barriere e all'adattamento di apparati e strumenti. A tale fine promuove l'applicazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni, nonché di sistemi di automazione e domotica.

3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, ai film, alle *fiction*, ai documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro contenuto trasmesso dalle reti televisive pubbliche e private.

4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere resi accessibili alle persone sorde, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato nella LIS. Le pubbliche amministrazioni promuovono e sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali

partecipano persone sorde, facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sottotitolazione e stenotipia.

5. La Repubblica garantisce l'accesso delle persone sorde a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie come applicazioni per *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.

6. La Repubblica promuove, in ogni sede giurisdizionale e in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di qualsiasi metodologia comunicativa, nella lingua italiana parlata, nella LIS e nella LIS tattile e di qualsiasi strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e gli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse da parte delle persone sorde.

7. Con riguardo all'amministrazione della giustizia e penitenziaria, la Repubblica promuove le condizioni adeguate, quali la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile, per garantire l'accesso ai relativi servizi da parte delle persone sorde.

ART. 5.

(Scuola).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce la prestazione di tutti i servizi per il sostegno e per l'integrazione degli studenti sordi, sordociechi o con disabilità uditiva in genere, di seguito denominati « studenti sordi », tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, di ausili tecnologici nonché di altre risorse e di altri operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extra-

scolastiche. La pubblica amministrazione garantisce, altresì, agli studenti sordi e alle loro famiglie la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi che abbiano optato per tale lingua e l'accesso a modelli educativi che promuovano il bilinguismo della lingua italiana orale e della LIS o l'oralismo, in base alla libera scelta degli studenti sordi e delle loro famiglie.

3. I piani di studio possono includere l'apprendimento della LIS come materia facoltativa da parte di tutta la scolaresca, facilitando l'inclusione sociale degli studenti sordi che utilizzano la LIS e promuovendo la diffusione dei valori di uguaglianza e di rispetto delle diversità linguistiche e culturali.

4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e di interprete della LIS, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, d'intesa con le associazioni di tutela e di rappresentanza delle persone sorde, i titoli di studio e l'iter formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

ART. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria).

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e *post* universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e i servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura tesi a garantire pari opportunità e autonomia degli studenti sordi.

2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella

formazione *post lauream*, l'insegnamento, nonché l'uso da parte degli studenti, della LIS e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e l'accesso all'informazione.

ART. 7.

*(Inclusione lavorativa
e formazione permanente).*

1. La Repubblica garantisce nei luoghi di lavoro le pari opportunità e l'accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e con i colleghi nonché a ogni altro aspetto che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti, ausili e tecnologie atti a realizzare la piena inclusione delle persone sorde nei luoghi di lavoro.

ART. 8.

(Tutela della salute).

1. Le pubbliche amministrazioni competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde.

2. Le pubbliche amministrazioni competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde mediante l'uso della LIS e di sistemi di sottotitolazione.

ART. 9.

(Arte, cultura e tempo libero).

1. Le pubbliche amministrazioni competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, arti-

stico e culturale italiano, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato nella LIS e di sistemi di sottotitolazione.

2. Le pubbliche amministrazioni competenti promuovono, in particolare, iniziative finalizzate a far conoscere e a rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, quali formazione al personale, visite guidate con l'uso della LIS, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

ART. 10.

(Trasporti).

1. Nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono previsti servizi di interpretariato nella LIS, di sottotitolazione e di informazione accessibile, in particolar modo nei punti di informazione e di contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni su norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse nella LIS e sottotitolate.

ART. 11.

(Partecipazione politica).

1. Le istituzioni e le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili alle persone sorde campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, attraverso l'uso della LIS e di sistemi di sottotitolazione e utilizzando strumenti e canali adeguati.

2. Il Parlamento, le regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

ART. 12.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni).

1. Le istituzioni e le pubbliche amministrazioni provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, l'attuazione dei principi e delle disposizioni della presente legge, monitorandone con propri mezzi l'attuazione e predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze.

ART. 13.

(Regolamenti).

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme per l'attuazione della presente legge.

ART. 14.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

